



COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI

Provincia di Macerata

COPIA

Registro Generale n. 1079

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 229 DEL 23-08-2018

Oggetto: INAGIBILITÀ dell'edificio sito in c.da Magli 59, di proprietà degli EREDI del sig. GIUSTINI Raffaele (Foglio n. 22 Particella n. 66 Sub. 4-5_Aggregato 00869.00 Edificio n. 001)

PREMESSO che i gravi eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, hanno causato ingenti danni nel territorio del Comune di Penna San Giovanni, compromettendo la stabilità e la sicurezza di immobili pubblici e privati;

VISTA l'istanza di sopralluogo presentata dal sig. Giustini Raffaele, prot. n. 5896 del 25/11/2016, per l'immobile di proprietà sito in c.da Magli, 59;

PRESO ATTO che in data 22/03/2017 la squadra di tecnici incaricati per la compilazione delle schede FAST n. SF1629 ha eseguito sopralluogo presso l'edificio in parola, redigendo la scheda n. 005, con esito: "EDIFICIO NON UTILIZZABILE", notificato agli interessati in data 22/11/2017 con nota prot. n. 5664/2017;

VISTA la Scheda AeDES, prot. n. 49604 del 28/07/2018, redatta da tecnico privato incaricato in data 27/07/2018 e relativa all'unità strutturale identificata come Aggregato n. 00869.00 Edificio n. 001 (Foglio n. 22 Particella n. 66 Sub. 4-5) dalla quale si rileva il seguente giudizio: "**E - Edificio INAGIBILE**";

RITENUTO necessario, in esito a quanto sopra, inibire formalmente l'utilizzo dell'immobile che presenta danni strutturali, a seguito della perdita dei requisiti di stabilità;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile";

VISTO il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante "*Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile*";

VISTI gli artt. li 50 comma 5 e 54, commi 2 e 4, del d.lgs. 18 agosto 2000 n.267;

CONSIDERATO che non è necessaria, data l'urgenza di provvedere, la preventiva comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, ai sensi e per gli effetti degli artt. li 7, 8 e 9 della legge n. 241/1990;

D I C H I A R A

l'INAGIBILITÀ dell'edificio, sito a Penna San Giovanni in c.da Magli, 59 e distinto catastalmente al Foglio n. 22 Particella n. 66 Sub. 4-5, così come individuato nella Scheda AeDES allegata (Aggregato n. 00869.00 Edificio n. 001) e, per l'effetto;

O R D I N A

Ai proprietari o ai loro eredi e/o aventi causa:

Sig. GIUSTINI Raffaele, nato a Penna San Giovanni (MC) il 01/02/1933 (cod. fisc. GSTRFL3301G 436B);

il divieto di utilizzo dell'edificio sopra indicato.

Il suddetto divieto è esteso anche a chiunque, a qualsiasi titolo, occupa l'immobile e fino all'esecuzione dei lavori e dei provvedimenti necessari al ripristino della sua agibilità strutturale.

D I S P O N E

1. che siano poste in essere tutte le misure necessarie alla tutela della pubblica e privata incolumità (transennamento, puntellamento, cerchiature ed altro);

2. di notificare la presente ordinanza a tutti i soggetti interessati;

3. di provvedere all'affissione della stessa all'ingresso principale dell'Edificio oggetto del provvedimento;

4. di trasmettere copia della presente ordinanza alla Prefettura di Macerata, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267;

C O M U N I C A

Il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione all'albo pretorio telematico dell'Ente ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e – agli effetti dell'eventuale accertamento delle responsabilità penali – con la notifica ai singoli destinatari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto entro il termine di 30 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero al T.A.R. delle Marche entro il termine di 60 giorni dalla data di cui sopra.

Nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla medesima data, è possibile proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

F O R M U L A E S E C U T I V A

Il presente atto – diventato efficace ed esecutivo conformemente alle previsioni degli articoli 21-*bis* e 21-*quater* della L. n. 241/1990 – deve essere portato ad esecuzione immediata.

Pertanto, chiunque cui spetti, per legge, in relazione alle proprie competenze, è comandato per l'esecuzione della parte precettiva dello stesso.

Li 23-08-2018

IL SINDACO
F.to STEFANO BUROCCHI

È copia conforme all'originale.

Li 15-09-2018

IL SINDACO
STEFANO BUROCCHI

Prot. n. 5197/2018

Pubblicazione Reg. n. 479 del 15-09-2018